II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1981

che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1980

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(81/646/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

sentito il Consiglio,

I

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 2 della decisione, gli interventi finanziari diretti o indiretti che esso intende effettuare nel 1980 a favore dell'industria del carbon fossile, fra i quali sono suscettibili di autorizzazione ai sensi di detta decisione i seguenti aiuti :

	(in milioni di DM)
— nel quadro di un programma di investimenti si intende agevolare finanziariamente, attraverso la concessione di aiuti, singoli progetti di investimenti	755,1
— incentivi allo sviluppo e all'innovazione (collaudo di apparecchiatura tecnica di nuova progettazione) nell'industria del carbon fossile	71,0
— i lavoratori a giornata e a cottimo riceveranno un premio di minatore per ogni turno trascorso in sotterraneo	190,0
— aiuti per la costituzione di scorte di sicurezza a lungo termine	134,5 ;

considerando che gli aiuti sopra elencati corrispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure statali di sostegno ;

considerando che l'aiuto agli investimenti per un importo di 755 100 000 DM è previsto a favore di investimenti nelle miniere, cokerie, fabbriche di agglomerati e centrali di miniere ; che l'aiuto raggiunge una percentuale che supera il 73 % di tutti quanti gli investimenti ;

considerando che, nel quadro degli orientamenti politici comunitari per il carbone, l'aiuto agli investimenti per il 1980, leggermente aumentato rispetto al 1979, merita un giudizio positivo in quanto favorisce la stabilizzazione a lungo termine dell'estrazione nei bacini tedeschi ; che l'aiuto è conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della decisione ;

[1] GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.

considerando che finalità ed entità dell'aiuto richiesto dimostrano che si tratta di un intervento del tipo che obbliga il governo tedesco, conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, della decisione, a notificare alla Commissione almeno una volta all'anno, per i singoli progetti di cui è stata decisa l'esecuzione, gli obiettivi prefissi, gli investimenti che essi richiedono e gli importi degli aiuti ;

considerando che l'aiuto all'innovazione (71 000 000 di DM) deve permettere che i risultati delle ricerche possano essere trasposti quanto prima nel processo di produzione ; che l'aiuto è inferiore alle spese sostenute dalle imprese e viene concesso a progetti singoli, la cui realizzazione permette di far assegnamento a medio termine su di un utile economico tangibile nell'industria carboniera ;

considerando che finalità ed entità dell'aiuto dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, della decisione ;

considerando che l'aiuto (190 000 000 di DM) accordato per finanziare i premi di minatore contribuisce alla stabilità del personale qualificato, di cui l'industria carboniera ha assolutamente bisogno per aumentare la sua produttività ;

considerando, inoltre, che le imprese, per le necessarie assunzioni, la formazione, l'adattamento e la stabilità del personale, si accollano un onere largamente superiore all'importo dell'aiuto per il premio di minatore ;

considerando che finalità ed entità del premio di minatore dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 8 della decisione ;

considerando che l'aiuto per la costituzione di scorte di sicurezza a lungo termine (134 500 000 DM) rappresenta un intervento del governo tedesco destinato ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico a lungo termine ; che, a tal uopo, la « Notgemeinschaft Deutscher Steinkohlenbergbau » ha acquistato 10 000 000 di tonnellate di carbone e di coke ; che l'aiuto previsto dal governo federale copre solo parzialmente le spese generali effettivamente sostenute per la manutenzione delle scorte ;

considerando che finalità ed entità dell'aiuto richiesto dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 10 della decisione ;

II

considerando che, per verificare la compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune, è necessario, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione, tener conto anche di tutte le altre misure finanziarie a favore della produzione corrente previste per il 1980 ;

considerando che, su questa base di calcolo, l'importo totale degli interventi previsti è dell'ordine di 1 098 700 000 ECU, vale a dire 11,75 ECU/t ; che la produzione corrente tedesca (per tonnellata) è sovvenzionata più di quella britannica e molto meno di quella francese e belga ;

considerando che per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti previsti a favore della produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune si può osservare quanto segue :

— grazie alle scorte elevate di carbone e di coke non si sono registrate per il 1980 difficoltà di approvvigionamento ;

— le consegne di carbone tedesco ad altri paesi della Comunità sono diminuite nel 1980 rispetto all'anno precedente ;

— nel 1980 non si sono avute operazioni di allineamento di prezzi ;

— i prezzi tedeschi del carbone da coke e del carbone-vapore non si sono rivelati nel 1980 un aiuto indiretto ai consumatori industriali del carbone ;

— nel 1980 l'estrazione è stata razionalizzata grazie ad elevati investimenti ;

considerando che si può quindi concludere che gli aiuti previsti per il 1980 a favore dell'industria del carbon fossile sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune ;

considerando che questa costatazione vale anche tenuto conto degli aiuti concessi alle miniere di carbone in base alla decisione 73/287/CECA ;

III

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione, la Commissione deve accertare che gli aiuti concessi vengano impiegati per gli obiettivi precisati negli articoli da 7 a 12 della suddetta decisione ; che essa dev'essere informata in particolare sull'entità e sulla ripartizione dei pagamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concedere per l'anno civile 1980 i seguenti aiuti a favore dell'industria del carbon fossile :

1. concessione di un aiuto all'investimento sino a concorrenza di 755 100 000 DM a favore delle imprese nell'industria carboniera per stimolare gli investimenti ;
2. incentivi allo sviluppo e all'innovazione a concorrenza di 71 000 000 di DM ;
3. concessione di un premio di minatore ai lavoratori a giornata e a quelli a cottimo per ogni turno lavorato in sotterraneo a concorrenza di 190 000 000 di DM complessivamente ;
4. un aiuto di 134 500 000 DM per la costituzione di scorte di sicurezza a lungo termine.

Articolo 2

Il governo della Repubblica federale di Germania comunicherà alla Commissione entro e comunque non oltre il 31 ottobre 1981 i dati relativi agli aiuti concessi ai sensi della presente decisione, in particolare l'entità e la ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1981.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente